



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesca Romana Pucci
Alla udienza del 30/09/2015 ha pronunciato la seguente

SENTENZA ex art. 429 comma 1 c.p.c.

nella causa iscritta al N. 42572/2013 R.G. promossa da:

SOLIDARIETÀ E LAVORO COOP ARL

Con il Proc. Dom. Avv. BUCCIONI MASSIMO e LANZILAO MARCO in Roma V.
Attilio Regolo 12/D

OPPONENTE

CONTRO

ROSALBA LATTARULI

Con il Proc. Dom. Avv. BIDETTI MARIA MATILDE, GOBBI LUISA e RECCHI
EMILIA in Roma V. E. Q. Visconti 103

OPPOSTA

OGGETTO: Opposizione decreto ingiuntivo

ESPOSIZIONE DEI MOTIVI

Con ricorso depositato il 10.12.2013 la società di cui in epigrafe ha proposto opposizione
avverso il decreto ingiuntivo n. 8750/2013 con il quale il Tribunale di Roma le ingiungeva il
pagamento della somma di € 23.892,39 in favore della dipendente Rosalba Lattaruli a titolo
di indennità sostitutiva della reintegra ex art. 18 comma 5 Stat. Lav..

A sostegno dell'opposizione, la cooperativa, premesso che con sentenza n. 1508 del
31.1.2013 il Tribunale di Roma dichiarava l'illegittimità del licenziamento intimato in data
22.10.2009, condannando la cooperativa alla reintegra della Lattaruli ed al risarcimento del
danno, precisato che la lavoratrice, solo con missiva datata 4.3.2013, optava per l'indennità
sostitutiva della reintegra; assumendo la tardività di tale opzione, ai sensi dell'art. 18

comma 5, e dell'attuale comma 3, ha dedotto l'inesistenza del diritto di credito vantato in monitorio, ed ha pertanto chiesto la revoca dell'ingiunzione opposta.

Ritualmente costituita la Lattaruli ha eccepito in via preliminare l'improcedibilità dell'opposizione per omessa tempestiva notifica del ricorso in opposizione e del pedissequo decreto di comparizione e, nel merito, l'infondatezza dell'avversa eccezione di decadenza considerato che la sentenza che condannava la società alla reintegra non risultava essere mai stata comunicata alla lavoratrice.

Preliminarmente, l'opposta deduce l'improcedibilità della presente opposizione avendo la cooperativa omesso di notificare il ricorso ed il pedissequo decreto di comparizione anteriormente all'udienza ex art. 420 c.p.c. fissata con il decreto di opposizione. Sicchè il giudice, all'udienza ex art. 420 c.p.c. fissata per il 16.7.2014 non avrebbe potuto autorizzare il rinnovo della notifica omessa, essendo l'opposizione divenuta improcedibile per effetto dell'omessa instaurazione del contraddittorio, con conseguente "consolidamento" del decreto ingiuntivo.

E' noto che sentenza n. 20604 del 2008, le SU hanno affermato il principio secondo il quale "Nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., comma 2 - al giudice di assegnare, ex art. 421 c.p.c., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c.". Tale principio è stato dalla medesima pronuncia ritenuto applicabile al procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro - per identità di ratio di regolamentazione - sicché, anche in tale procedimento, la mancata notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell'udienza dovrebbe determinare l'improcedibilità dell'opposizione e con essa l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto. Invero Le Sezioni unite, rimeditando pregresse consolidate statuizioni giurisprudenziali, hanno negato l'applicabilità in tali casi di un sistema sanante quale quello apprestato dall'art. 291 c.p.c. "giacché non è pensabile la rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente, non esistendo una disposizione che consenta al giudice di fissare un termine per la notificazione, mai effettuata, del ricorso e del decreto presidenziale, e non essendo consentito, nel silenzio normativo, allungare - con condotte omissive prive di valida

giustificazione e talvolta in modo sensibile ... - i tempi del processo si da disattendere il principio della sua ragionevole durata".

Proprio dal principio del "giusto processo", più di recente, le Sezioni unite sono partite per riesaminare taluni enunciati espressi dal precedente su citato, cogliendo l'occasione rappresentata dalla questione dell'omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla controparte in materia di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 (Cass. SS. UU. n. 5700 del 12 marzo 2014). Hanno così affermato "che il principio del giusto processo ... non si esplicita nella sola durata ragionevole dello stesso" e che "occorre prestare altresì la massima attenzione ad evitare di sanzionare comportamenti processuali ritenuti non improntati al valore costituzionale della ragionevole durata del processo, a scapito degli altri valori in cui pure si sostanzia il processo equo, quali il diritto di difesa, il diritto al contraddittorio, e, in definitiva, il diritto ad un giudizio". In tale occasione le S.U. discostandosi dalla soluzione adottata nella richiamata sentenza del 2008, hanno ammesso, invece, la possibilità per il giudice, nel procedimento ex lege n. 89 del 2001, di concedere un nuovo termine, questo sì perentorio, al ricorrente nella ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.

Tenuto conto di tali più recenti approdi giurisprudenziali, la S.C. con la sentenza n. 1483/2015, ha esteso tale principio al rito del lavoro, sottolineando come "il processo del lavoro di primo grado è strutturalmente diverso rispetto a quello di appello ed all'opposizione a decreto ingiuntivo, aventi natura impugnatoria a struttura bifasica, in quanto in esso la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio e non vi è esigenza di tutelare legittime aspettative della controparte al consolidamento, entro tempi certi e brevi, di un provvedimento giurisdizionale già emesso".

E' chiaro dunque che il principio della rinnovabilità della notifica omessa o inesistente non è estensibile ai giudizi a struttura bifasica, quale quello per cui è causa.

Ciò non di meno, deve ritenersi costituisca diritto vivente il principio in forza del quale "in tema di impugnazione, nei procedimenti attivati su istanza di parte, ove un termine sia prescritto per il compimento di attività, la cui omissione si risolva in un pregiudizio per la situazione tutelata, deve essere assicurata all'interessato la conoscibilità del momento di iniziale decorrenza del termine stesso, onde poter utilizzare nella sua interezza il tempo assegnatogli (sulla scorta di tale principio Corte Cost. 4 gennaio 1977, n. 15 ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 435 c.p.c. nella parte in cui non stabiliva che l'avvenuto deposito del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione sia comunicato all'appellante e che da tale comunicazione decorra il termine per la notificazione all'appellato; nel contempo Cass. 5 aprile 2012, n. 5493 ha escluso l'improcedibilità del reclamo, proposto avverso il provvedimento di affidamento esclusivo del figlio naturale ad un genitore, non notificato per non avere il reclamante avuto comunicazione del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di merito, contenente anche il termine per notificarlo, affermando la necessità di rinnovare la notifica e di fissare un nuovo termine).

Conseguentemente, poiché in caso di omessa o inesistente notificazione del ricorso in opposizione, il decreto emesso nella fase monitoria acquista il carattere della definitività, deve ritenersi sussistente l'onere per l'ufficio di procedere alla comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza di discussione all'opponente.

Ebbene, nel caso di specie, non risulta che il decreto di fissazione dell'udienza reso in data 11.12.2013 sia mai stato comunicato all'opponente; sicchè ritiene il giudicante che alcuna improcedibilità si era verificata anteriormente all'udienza fissata ex 420 c.p.c., mentre il contraddittorio si è instaurato nel termine perentorio concesso da questo giudice per il rinnovo della notifica.

L'eccezione di improcedibilità va pertanto rigettata.

Nel merito, l'opposizione è fondata, attesa la tardività dell'esercizio del diritto di opzione ex art. 18 Stat. lav.

Sia nel testo anteriore alle modifiche operate dalla L. 92/2012 che nel testo successivo, il lavoratore deve comunicare l'opzione nel termine di 30 giorni decorrente dalla comunicazione della sentenza che dispone la reintegrazione, ovvero, se anteriore, dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio.

La sentenza che ha disposto la reintegra della Lattaruli è stata resa ai sensi dell'art. 429 comma 1 c.p.c., in data 31.1.2013.

Come chiarito da Cass. 8939/2011, laddove la sentenza sia stata adottata nelle forme previste dall'art. 429 c.p.c., comma 1, parte prima, nel testo novellato dal D.L. n. 112 del 2008, art. 53, comma 2 conv. nella L. n. 133 del 2008, mediante lettura del dispositivo e contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, il termine per la proposizione dell'impugnazione (nella specie il regolamento di competenza) decorre dalla

data dell'udienza in cui tali attività sono compiute, dovendosi i provvedimenti adottati dal giudice ritenere legalmente conosciuti sin dal momento in cui sono emessi, dovendosi la cancelleria ritenersi esonerata dall'onere della comunicazione.

Deve pertanto ritenersi tardiva la comunicazione dell'opzione contenuta nella missiva datata 4.3.2013 (spedita il 6.3.2013 e ricevuta dalla cooperativa il successivo giorno 8).

L'opposizione va pertanto accolta ed il decreto ingiuntivo opposto revocato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 8750/2013;
condanna l'opposta alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 1.500,00 oltre rimborso spese generali cap ed iva, se dovuta.

Roma 30.9.2015

Il Giudice
F. R. Pucci